

## Comunicazione Consob recante linee guida per la redazione del documento da sottoporre a giudizio di equivalenza in ipotesi di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Milano

**Fabio Ilacqua**  
Tel. +39 02 763741  
filacqua@gop.it

**Smeralda Mazzei**  
Tel. +39 02 763741  
smazzei@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

Con la Comunicazione n. DIE/13037777 del 3 maggio 2013 (la "**Comunicazione**")<sup>1</sup>, la Consob ha dettato alcune linee guida per la redazione del documento che, ai sensi della Direttiva n. 2003/71/CE (la "**Direttiva Prospetti**"), recepita nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), deve essere sottoposto al giudizio di equivalenza da parte della Consob.

La Direttiva Prospetti e il Regolamento Emittenti prevedono, infatti, l'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo per l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari:

- offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio; e
- offerti, assegnati o da assegnare in occasione di un'operazione di fusione o scissione;

a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, non fornendo però ulteriori indicazioni circa la nozione di "equivalenza", né in merito alla tipologia, al contenuto e alla forma dei documenti da sottoporre a suddetto giudizio.

La Comunicazione individua una serie di elementi che costituiscono il *set* minimo di informazioni che un documento deve contenere per poter essere giudicato "equivalente", principalmente basandosi sulla regolarità con cui alcune di tali informazioni sono state, nella prassi, oggetto di richieste di integrazione da parte dell'autorità competente in quanto ritenute essenziali al fine di garantire agli investitori un'informazione completa sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale delle società partecipanti all'operazione e sui diritti connessi agli strumenti finanziari oggetto dell'operazione stessa.

In generale, tali informazioni attengono alla struttura societaria (*corporate governance*, azionariato, contratti rilevanti, operazioni con parti correlate e procedimenti giudiziari pendenti), alla struttura finanziaria e patrimoniale su base storica, attuale e prospettica (indebitamento, informazioni finanziarie, circolante netto, fondi propri) e alle caratteristiche degli strumenti finanziari da assegnare in occasione dell'operazione.

La Comunicazione precisa, inoltre, che le informazioni equivalenti possono essere contenute nel documento anche mediante incorporazione per riferimento estendendo così, coerentemente con quanto previsto dalla regolamentazione sui prospetti informativi, la prassi ad oggi espressamente prevista soltanto per i documenti di offerta pubblica di scambio e per quelli di acquisto e scambio, anche ai documenti relativi ad operazioni di fusione e scissione. In tale ottica, il documento dovrebbe contenere solo le informazioni non ancora disponibili al mercato ovvero aggiornare le informazioni già pubblicate.

Il quadro normativo, così come integrato dalle linee guida contenute nella Comunicazione, mira a garantire agli operatori una maggiore consapevolezza preventiva circa le valutazioni che l'autorità competente opererà in sede di giudizio di equivalenza, promuovendo l'efficienza nella produzione documentale richiesta - con conseguente riduzione dei costi gravanti sugli operatori - e fornendo al mercato, come risultato finale, una più completa informazione preventiva.

<sup>1</sup> Consultabile al seguente link: [clicca qui](#).